

SCHEMA SINOTTICA DELLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE AL BANDO RELATIVO ALLA MISURA 223, APPROVATO CON DECRETO 187 del 16.01.2009.

TESTO PRECEDENTE	TESTO MODIFICATO
<p>3) CONDIZIONI GENERALI</p> <ul style="list-style-type: none"> È possibile presentare una sola domanda per ciascun "periodo" (vedi tempistica, paragrafo 31). Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo la presentazione informatica della domanda. 	<p>3) CONDIZIONI GENERALI</p> <ul style="list-style-type: none"> È possibile presentare una o più domande per ciascun "periodo" (vedi tempistica, paragrafo 31). Possono essere finanziati solo interventi iniziati e spese sostenute dopo l'approvazione dell'atto regionale di ammissione a finanziamento¹. <p>-----</p> <p>¹Tale condizione vale per tutte le domande presentate a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di modifica del bando.</p>
<p>5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA</p> <ul style="list-style-type: none"> Gli imprenditori agricoli professionali (IAP)⁴ in possesso del relativo attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia o che abbiano presentato domanda di riconoscimento alla provincia con istruttoria in corso⁵; Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP); Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici⁶. <p>...</p> <p>-----</p> <p>⁶I consorzi forestali privati che possiedono la qualifica di IAP sono considerati fra questi ultimi, i restanti fra le "altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato"</p>	<p>5) CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA</p> <ul style="list-style-type: none"> Gli imprenditori agricoli professionali (IAP)⁵ in possesso, al momento della chiusura dell'istruttoria di ammissibilità della domanda, del relativo attestato di qualifica rilasciato dalla Provincia; Le altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato (compresi gli agricoltori che non siano IAP); Le persone giuridiche di diritto pubblico: enti gestori di parchi e di riserve regionali, Comuni, Province, l'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste, consorzi di bonifica, consorzi forestali pubblici⁷. <p>...</p> <p>-----</p> <p>⁷Per "consorzi forestali pubblici" si intendono quelli che, in base al proprio statuto, possiedono personalità giuridica di diritto pubblico. I consorzi forestali privati che possiedono la qualifica di IAP sono considerati fra questi ultimi, i restanti fra le "altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato"</p>
<p>6) COSA VIENE FINANZIATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Spese di impianto: rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci indicate nel prezzario (allegato C) e con le modalità indicate nelle presenti disposizioni attuative, in particolare nei paragrafi 17.1 e 17.2⁹. <p>...</p>	<p>6) COSA VIENE FINANZIATO</p> <ul style="list-style-type: none"> Spese di impianto: rimborso parziale delle spese sostenute dal richiedente, calcolato in percentuale sui costi sostenuti, nei limiti delle voci indicate nel prezzario (allegato C) o dei costi standard (allegato D) e con le modalità indicate nelle presenti disposizioni attuative, in particolare nei paragrafi 17.1 e 17.2¹⁰. <p>...</p>
<p>6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento</p> <p>...</p> <p>Gli organismi delegati verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte. L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.</p>	<p>6.2 Condizioni per essere ammessi al finanziamento</p> <p>...</p> <p>Le Province verificano il rispetto degli obblighi connessi con il regime delle quote latte, così come previsto dal Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "OPR") e delle ulteriori disposizioni dei competenti uffici regionali. Il controllo, inoltre, va effettuato non solo sulle domande di aiuto, ma anche sulle domande di pagamento.</p>
<p>7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI</p> <p>Alle domande, ritenute ammissibili dalle province, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria.</p>	<p>7) PRIORITÀ DI ACCESSO PER PROGETTI CONCORDATI</p> <p>Alle domande, ritenute ammissibili dalle province, che prevedano interventi da realizzarsi nell'ambito di "progetti concordati" finanziati sarà assicurato il finanziamento in via prioritaria, purché positivamente istruite e purché le stesse raggiungano una soglia di punteggio minimo definita dal Comitato di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale.</p>

<p>8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI</p> <p>8.1 Spese d'impianto finanziabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto (eliminazione vegetazione invadente, lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, ecc.); la fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nell'elenco prezzi dell'allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate 2. l'IVA, solo nel caso in cui il beneficiario non possa "scaricarla" in virtù della propria natura giuridica¹¹. 3. le spese generali sotto specificate. 	<p>8) COSTI FINANZIABILI E AMMONTARE DEI FINANZIAMENTI</p> <p>8.1 Spese d'impianto finanziabili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i lavori di preparazione del terreno e di allestimento dell'impianto (eliminazione vegetazione invadente, lavorazioni agronomiche per la preparazione del terreno, tracciamento filari, apertura buche, concimazione di fondo, pacciamatura, tutori, utilizzo di apparati di difesa per le piante e chiudende, fornitura e posa di impianti di irrigazione temporanei, ecc.); la fornitura del materiale vegetale arbustivo e arboreo, corredato da certificazione d'origine e fitosanitaria, quando richiesta. Sono ammissibili esclusivamente le spese presenti nell'elenco prezzi dell'allegato C, nei limiti delle voci di costo ivi indicate 2. le spese generali sotto specificate. <p>L'IVA non è mai ammissibile a finanziamento.</p>
<p>8.1.2 Lavori in economia</p> <p>Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aziende agricole, per le lavorazioni condotte da personale aziendale • le aziende agricole (zootecniche) con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest'ultimo; • le persone giuridiche di diritto pubblico, che utilizzino personale operaio dipendente. <p>I lavori in economia possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nell'allegato C nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per i lavori in economia".</p> <p>Come previsto dal "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "manuale OPR"), l'importo dei lavori in economia effettuati da IAP o persone giuridiche private non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a impianti ultimati¹². Il contributo erogabile deve quindi essere minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e l'importo dei lavori in economia.</p> <p>8.2 Spese d'impianto non finanziabili:</p> <p>¹²Esempio: un impianto di 1 ettaro ha spese ammissibili di 6.500,00 €. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a 4.550,00 €, la quota a carico del richiedente sarebbe di 1.950,00 € (ossia 6.500,00 – 4.550,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 1.950,00 €.</p>	<p>8.1.2 Lavori in economia</p> <p>Possono ricorrere ai lavori in economia esclusivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aziende agricole, per le lavorazioni effettuate direttamente • gli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali • le aziende agricole (zootecniche) con produzione di letame tradizionale, per la fornitura di quest'ultimo; • le aziende agricole in possesso di autorizzazione all'attività vivaistica, per la fornitura di piantine forestali. <p>I lavori in economia, limitatamente ai lavori di carattere agronomico e forestale, eseguiti direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali e/o dai loro familiari, possono essere rendicontati esclusivamente se presenti fra le voci di costo dell'elenco prezzi riportato nell'allegato C nei limiti dei costi indicati nella colonna intestata "Prezzo massimo per i lavori in economia".</p> <p>Come previsto dal "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito "manuale OPR"), l'importo dei lavori in economia effettuati da IAP o persone giuridiche private non deve essere superiore alla quota a carico del richiedente del totale delle spese ammissibili a impianti ultimati¹². Il contributo erogabile deve quindi essere minore o uguale alla differenza fra il totale delle spese ammissibili a impianti ultimati e l'importo dei lavori in economia. Questa regola non si applica qualora si adotti una delle voci di spesa elencate nell'allegato D al presente bando e denominate "costi standard".</p> <p>¹²Esempio: un impianto di 1 ettaro ha spese ammissibili di 8.500,00 €. Ipotizzando un contributo del 70%, pari a 5.950,00 €, la quota a carico del richiedente sarebbe di 2.250,00 € (ossia 8.500,00 – 5.950,00). L'importo totale dei lavori in economia non può quindi superare i 2.250,00 €, salvo nel caso in cui si adottino i costi standard.</p>

<p>8.2 Spese d'impianto non finanziabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornitura e spargimento di liquami zootecnici; • le forniture non fatturate, con l'eccezione del letame e delle piantine forestali, nei casi permessi dal paragrafo 8.1.2 e di quanto previsto nei casi dei "costi standard"; • fornitura e posa di impianti di irrigazione; • cure colturali post impianto. 	<p>8.1.3 Lavori con costi standard</p> <p>Tutte le tipologie di beneficiari possono realizzare i lavori avvalendosi per la loro rendicontazione dei "costi standard" ovvero delle voci di spesa elencate nell'allegato D al presente bando, che sono alternative alla rendicontazione tramite fatture quietanzate, salvo quanto disposto per le spese generali (paragrafo 8.1.1), le eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102 del prezzario).</p> <p>La spesa totale ammissibile corrisponderà alla sommatoria delle voci indicate nei costi standard per i lavori realizzati.</p> <p>Nel caso in cui il beneficiario fosse una persona giuridica di diritto pubblico ed affidi l'esecuzione dei lavori a soggetti terzi, tramite contratti d'appalto, la spesa ammissibile dovrà corrispondere a quella indicata nei contratti.</p> <p>8.2 Spese d'impianto non finanziabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornitura e spargimento di liquami zootecnici; • le forniture non fatturate, con l'eccezione del letame e delle piantine forestali, nei casi permessi dal paragrafo 8.1.2 e di quanto previsto nei casi dei "costi standard"; • cure colturali post impianto.
<p>8.3 Contributo massimo concedibile</p> <p>Per ciascuna domanda non può essere concesso un contributo per le spese di impianto superiore a € 200.000,00.</p>	<p>Abrogato</p>
<p>8.4 Spesa ammissibile ed entità del contributo</p> <p>8.4.1 Aiuti</p> <p>Contributo per le spese di impianto:</p> <p>La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 7.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 90% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico; • 80% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. o dai privati, inclusi nella rete "Natura 2000"; • 70% delle spese ammissibili, negli altri casi. <p>...</p>	<p>8.4 Spesa ammissibile ed entità degli aiuti</p> <p>L'aiuto è commisurato alla superficie eleggibile dell'intervento, cioè all'area effettiva di impianto, al netto di tare¹³, definita dalla linea che unisce i fusti delle piante perimetrali, maggiorata di una fascia esterna di larghezza pari a 2,5 m¹⁴.</p> <p>8.4.1 Aiuti</p> <p>Contributo per le spese di impianto:</p> <p>La spesa massima ammissibile per l'impianto è di 11.000,00 €/ettaro. Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 100% delle spese ammissibili per interventi realizzati da persone giuridiche di diritto pubblico; • 80% delle spese ammissibili per interventi, effettuati dagli I.A.P. o dai privati, inclusi nella rete "Natura 2000"; • 70% delle spese ammissibili, negli altri casi. <p>...</p> <p>¹³Per tare s'intendono quelle superfici, non coltivate o non coltivabili, che comportano una riduzione della densità del popolamento: pertanto di norma un canale (es. Villoresi) sarà considerato una tara, un canaletto largo pochi decimetri ... no.</p> <p>¹⁴Come disposto dalla d.g.r. 204/2006 "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco.</p>

<p>9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 9.1 Caratteristiche tecniche</p> <p>Densità minima dell'impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> almeno 1.300 piante/ettaro. <p>Gli impianti devono essere:</p> <p>...</p> <p>..</p>	<p>9) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI INTERVENTI 9.1 Caratteristiche tecniche</p> <p>.....</p> <p>.</p> <p>Densità minima dell'impianto:</p> <ul style="list-style-type: none"> almeno 1.300 piante/ettaro, anche non uniformemente distribuite, purché la copertura esercitata dalle chiome sia non inferiore al 20% e l'altezza a maturità di almeno 5 metri. <p>Gli impianti devono essere:</p> <p>...</p> <p>La continuità dell'imboschimento può essere interrotta da una o più radure naturaliformi¹⁵, prive di alberi o arbusti, ognuna delle quali non più ampia di 2.000 m². Non sono ammissibili più di una radura per ogni ettaro di superficie ammissibile a contributo. Non sono ammissibili radure se la superficie soggetta ad impegno è inferiore a un ettaro.. Ogni radura può essere costituita solamente con:</p> <ul style="list-style-type: none"> prato permanente, soggetto a sfalcatura o trinciatura annuale, fra il 15 luglio e il 31 agosto, senza asportazione della vegetazione tagliata. Il prato dovrà essere composto da almeno 4 tra le specie erbacee elencate in allegato B. vegetazione suffruticosa o igrofila (es. tifa o canna palustre) naturale autoctona; specchi d'acqua. <p>Corsi d'acqua, stradelle e altri elementi lineari costituiti dalla predetta vegetazione naturaliforme non interrompono la continuità dell'impianto e rientrano fra la superficie ammissibile se non più larghi di 6 metri.</p> <p>In caso si realizzino radure, la densità minima nella superficie di impianto arboreo – arbustivo è calcolata sulla superficie al netto delle radure stesse.</p> <p>Le previsioni di spesa invece, vanno effettuate considerando separatamente le spese previste per la superficie impiantata, dalle spese previste per la superficie a radura. Il totale deve rientrare nel massimale previsto per la tipologia A.</p> <p>Tutte le radure previste in progetto devono essere georeferenziate e le loro superfici devono essere evidenziate nell'estratto di mappa allegato al progetto definitivo. Eventuali modifiche devono essere comunicate con variante progettuale.</p> <p><small>¹⁵ In conformità al Reg. CE 1974/2006, art. 30, comma 2 e alla l.r. 31/2008, art. 42, comma2, lettera c)</small></p>
<p>9.2 Periodo di impegno</p> <p>...</p> <p>Il "periodo di impegno" è così calcolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui l'impianto sia stato completato nel primo semestre dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno corrente; nel caso in cui l'impianto sia stato completato nel secondo semestre dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno successivo¹⁵. 	<p>9.2 Periodo di impegno</p> <p>...</p> <p>Il "periodo di impegno" è così calcolato:</p> <ul style="list-style-type: none"> nel caso in cui l'impianto sia stato completato entro il 15 maggio dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno corrente; nel caso in cui l'impianto sia stato completato oltre il 15 maggio dell'anno, parte dal 1° gennaio dell'anno successivo¹⁸.

<p>10) LIMITI E DIVIETI</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi iniziati prima della presentazione informatica della domanda di contributo; • le spese sostenute prima della presentazione informatica della domanda di contributo; <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 8 l.r. 27/2004 e s.m.i.); • gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 4 l.r. 27/2004); • gli interventi che prevedano l'impiego delle seguenti specie: <i>Acer negundo</i>, <i>Ailanthus altissima</i> (= <i>Ailanthus glandulosa</i>), <i>Amorpha fruticosa</i>, <i>Brussonetia papyrifera</i>, <i>Buddleja davidii</i>, <i>Prunus serotina</i>; 	<p>10) LIMITI E DIVIETI</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi iniziati prima della formale comunicazione di ammissione a finanziamento della domanda di contributo; • le spese sostenute prima della formale comunicazione di ammissione a finanziamento della domanda di contributo, eccezion fatta per le spese sostenute per la redazione del progetto definitivo, che possono essere state sostenute anche prima della presentazione della domanda di contributo, purché non oltre un anno prima della presentazione della domanda stessa; <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di indirizzo forestale o dei piani di assestamento forestale approvati (art. 47 l.r. 31/2008 e s.m.i.); • gli interventi compensativi a seguito di "trasformazione del bosco" (art. 4 d.lgs. 227/2001, art. 47 l.r. 31/2008); • gli interventi che prevedano l'impiego delle specie esotiche a carattere infestante di cui all'allegato B del r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) e s.m.i.; <p>...</p>																																				
<p>10.1 Vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio</p> <p>Gli impianti realizzati, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco ai sensi dell'art. 3 l.r. 27/2004 e successive modifiche ed integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. ...</p>	<p>10.1 Vincoli imposti dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio</p> <p>Gli impianti realizzati, dal momento dell'attecchimento delle piante, sono considerati bosco ai sensi dell'art. 42 l.r. 31/2008 e successive modifiche ed integrazioni, e sono pertanto tutelati dalle leggi sulle foreste e sul paesaggio. ...</p>																																				
<p>11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO</p> <p>11.1 Quando presentare la domanda</p> <p>Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno di pubblicazione sul BURL delle presenti disposizioni attuative al 4 febbraio 2013. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di presentazione di queste ultime è suddiviso in sei intervalli, denominati periodi:</p> <table border="1" data-bbox="168 901 1153 1093"> <thead> <tr> <th>CRONO – PRO-GRAMMA</th> <th>1° periodo</th> <th>2° periodo</th> <th>3° periodo</th> <th>4° periodo</th> <th>5° periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apertura periodo</td> <td>Dal giorno successivo di pubblicazione sul BURL</td> <td>03/02/2009</td> <td>02/02/2010</td> <td>01/02/2011</td> <td>01/02/2012</td> </tr> <tr> <td>Chiusura periodo</td> <td>02/02/2009</td> <td>01/02/2010</td> <td>31/01/2011</td> <td>31/01/2012</td> <td>04/02/2013</td> </tr> </tbody> </table>	CRONO – PRO-GRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	Apertura periodo	Dal giorno successivo di pubblicazione sul BURL	03/02/2009	02/02/2010	01/02/2011	01/02/2012	Chiusura periodo	02/02/2009	01/02/2010	31/01/2011	31/01/2012	04/02/2013	<p>11) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO</p> <p>11.1 Quando presentare la domanda</p> <p>Le domande possono essere presentate ininterrottamente dal giorno di pubblicazione sul BURL delle presenti disposizioni attuative al 4 febbraio 2013. Tuttavia, al fine della redazione delle graduatorie e delle istruttorie delle domande, il periodo di presentazione di queste ultime è suddiviso in intervalli, denominati periodi:</p> <table border="1" data-bbox="1288 901 2161 1029"> <thead> <tr> <th>CRONO – PROGRAMMA²¹</th> <th>4° periodo</th> <th>5° periodo</th> <th>6° periodo</th> <th>7° periodo</th> <th>8° periodo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Apertura periodo</td> <td>1 febb. 11</td> <td>17 ago. 11</td> <td>15 mag. 12</td> <td>1 ago. 12</td> <td>14 mag. 13</td> </tr> <tr> <td>Chiusura periodo</td> <td>16 ago. 11</td> <td>14 mag. 12</td> <td>31 lug. 12</td> <td>13 mag. 13</td> <td>31 lug. 13</td> </tr> </tbody> </table> <p>²¹ Non sono riportati, nelle presenti disposizioni attuative, i termini ormai decorsi, relativi ai precedenti periodi</p>	CRONO – PROGRAMMA ²¹	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo	Apertura periodo	1 febb. 11	17 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13	Chiusura periodo	16 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13
CRONO – PRO-GRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo																																
Apertura periodo	Dal giorno successivo di pubblicazione sul BURL	03/02/2009	02/02/2010	01/02/2011	01/02/2012																																
Chiusura periodo	02/02/2009	01/02/2010	31/01/2011	31/01/2012	04/02/2013																																
CRONO – PROGRAMMA ²¹	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo																																
Apertura periodo	1 febb. 11	17 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13																																
Chiusura periodo	16 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13																																

11.3 Come presentare la domanda

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it¹⁹
- compilare il modello di domanda per la misura 223

...

I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione allegata sono pertanto:

CRONO – PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	12/02/2009	11/02/2010	10/02/2011	10/02/2012	14/02/2013

...

11.4 Documentazione da presentare

...

2. **autocertificazione**²², riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, relativa a:

- autorizzazione del proprietario, qualora il richiedente non sia proprietario dei terreni, ad effettuare gli interventi oppure esito della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, presenza di regolare concessione (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;

...

6. dichiarare, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

...

11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile

Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di contributo che saranno definite nell'apposito manuale operativo redatto a cura di OPR.

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro 20 giorni dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4.

La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il termine ultimo che quest'ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni previste dal manuale OPR.

11.3 Come presentare la domanda

Fasi dell'inoltro della domanda:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)²³
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password).Le informazioni relative all'accesso al Modello Unico di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).
- accedere al sito www.siarl.regione.lombardia.it e compilare il modello di domanda per la misura 223

...

I termini ultimi entro i quali far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione allegata sono pertanto:

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	26 ago. 11	24 mag. 12	10 ago. 12	23 mag. 13	10 ago. 13

...

11.4 Documentazione da presentare

...

2. **autocertificazione**²⁶, riferita alla situazione del giorno di presentazione della domanda, in cui il richiedente dichiara:

- di essere in possesso, qualora non sia proprietario dei terreni, dell'autorizzazione ad effettuare gli interventi rilasciata direttamente dal proprietario, oppure conseguita a seguito di regolare svolgimento della procedura prevista dall'art. 16 della Legge n. 203 del 1982 "Norme sui contratti agrari";
- per gli interventi ricadenti in aree demaniali, di disporre di regolare concessione demaniale (o richiesta di rinnovo della concessione) e pagamento del canone, con l'indicazione dei rispettivi estremi;
- per gli agricoltori residenti al di fuori del territorio regionale, di non beneficiare del sostegno al prepensionamento²⁸

...

6. dichiarazione, se ricorre il caso, di avere richiesto per gli interventi previsti dalla presente Misura, il finanziamento anche con altre "fonti di aiuto" diverse dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, specificando quali;

...

28) Regione Lombardia non paga agli agricoltori residenti in regione alcun sostegno al prepensionamento

11.4.2 Documentazione mancante sanabile e non sanabile

Se entro i termini indicati nel paragrafo 11.3 non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4, la domanda incorre nelle riduzioni di contributo definite nel manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti....

L'istruttoria non può essere svolta, e la domanda viene pertanto rigettata e archiviata, se entro 20 giorni di calendario dalla data di presentazione informatica della domanda a SIARL non sono stati presentati i documenti riportati ai punti 1 (copia cartacea della domanda), 2 (autocertificazione) e 3 (progetto definitivo o relazione tecnica) del paragrafo 11.4.

La restante documentazione deve essere comunque fatta arrivare alla Provincia entro il termine ultimo che quest'ultima comunicherà al richiedente con lettera raccomandata. Nel caso in cui la domanda cartacea e la relativa documentazione vengano consegnate dall'11° al 20° giorno, si applica la penalità prevista dal "manuale OPR".

<p>11.4.3 Errori sanabili o palesi Nel caso di domande con errori sanabili (definiti dal manuale OPR) o palesi, la Provincia, ai sensi della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, richiede all'interessato le correzioni necessarie fissando contestualmente i termini temporali, non superiori a 20 giorni, per la presentazione delle correzioni. Gli errori sanabili possono essere corretti su iniziativa del richiedente mediante domanda di correzione, che può essere presentata entro 15 giorni continuativi dalla data di presentazione della domanda di aiuto. Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento se riconosciuti come tali dalla Provincia o dalla Direzione Generale Agricoltura possono essere corretti in qualsiasi momento²⁷.</p> <p><small>²⁷Ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento (CE) 1975/2006.</small></p>	<p>11.4.3 Errori palesi Gli errori palesi presenti nelle domande di aiuto e di pagamento, possono essere corretti nei limiti e con le modalità previste dalle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese, ai sensi dell'art. 19 del Reg. (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg. (CE) 1975/2006".</p> <p>(nota) = contenute nel DDUO 10943 del 27 ottobre 2009 (vedi sito OPR: http://www.opr.regione.lombardia.it)</p>
<p>11.5 Progetto definitivo ... a) computo metrico estimativo dei lavori³³.</p>	<p>11.5 Progetto definitivo ... c) computo metrico estimativo dei lavori³⁶. Il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, un prospetto riepilogativo contenente una o più delle voci di spesa elencate nell'allegato D al presente bando e denominate come "costi standard".</p>
<p>12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ... la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda.</p>	<p>12) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE ... la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda, nel quale dovrà indicare tutti i controlli effettuati.</p>
<p>12.1 Punteggi di priorità L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria. elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda. ...</p>	<p>12.1 Punteggi di priorità L'attribuzione del punteggio di priorità è elemento indispensabile per stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria. Nel verbale di istruttoria le Province devono contrassegnare come "accertati" soltanto i punteggi dichiarati e dei quali il richiedente ha diritto, a meno di evidenti errori di compilazione, che il funzionario istruttore può sanare d'ufficio³⁷, specificando poi nel verbale d'istruttoria le rettifiche apportate. Gli elementi che danno diritto all'attribuzione dei punti di priorità devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.</p> <p><small>³⁷Nel caso in cui, ad esempio, il richiedente non abbia dichiarato di essere IAP o abbia dichiarato di essere persona fisica pur essendo IAP (la verifica è abbastanza agevole da fare al SIARL), il funzionario istruttore può contrassegnare il requisito IAP e attribuire il punteggio al quale hanno diritto gli IAP.</small></p>

12.1.2 Priorità per interventi in aree protette

Interventi in aree protette (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Siti Natura 2000	5
Riserve regionali o statali	4
Parchi regionali o nazionali	3
Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004	2

12.1.2 Priorità per interventi in aree protette

Interventi in aree protette (una sola opzione, la più favorevole)	Punti
Siti Natura 2000	5
Riserve regionali o statali	4
Parchi regionali o nazionali	3
Aree vincolate in base all'art. 136 d.lgs. 42/2004	2

Il punteggio viene attribuito se l'intervento ricade per oltre il 50% della superficie nell'area protetta interessata. Se l'intervento ricade per oltre il 50% della superficie, in ognuna di due o più categorie di aree protette, si attribuisce il punteggio più favorevole³⁸

Se l'intervento ricade in più categorie di area protetta e contestualmente:

- la superficie complessivamente interessata dalle aree protette supera il 50% della superficie della domanda;
- in nessuna categoria la superficie d'impianto supera il 50% della superficie in domanda si attribuisce il punteggio associato all'area protetta con minor punteggio³⁹.

³⁸ Se l'intervento ricade per oltre il 50% della superficie, in ognuna di due o più categorie di aree protette, si attribuisce il punteggio più favorevole. Ad es. se l'intervento ricade per il 60% in un sito Natura 2000 e per l'80% in un parco regionale, il punteggio da attribuire è pari a 5. (cioè il punteggio del sito natura 2000)

³⁹ Esempio: se l'intervento ricade per il 49% in un Sito Natura 2000 e per un ulteriore 2% in un parco regionale, il punteggio da attribuire è pari a 3. (cioè il punteggio del parco regionale)

12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell'intervento

...
Le Province, prima dell'apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono assegnati 5 punti agli impianti localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs 152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette come indicato al paragrafo 12.1.2

12.1.3 Priorità in base alla localizzazione dell'intervento

...
Le Province, prima dell'apertura dei periodi, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Regione Lombardia. La Regione provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.
In caso di mancata definizione criteri di attribuzione del punteggio in esame, sono assegnati 5 punti agli impianti localizzati in aree vulnerabili dai nitrati ai sensi del d.lgs 152/2006 e 5 punti in base alla localizzazione in aree protette come indicato al paragrafo 12.1.2

12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto

...

12.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Provincia comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso. Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

...

- come il richiedente potrà sapere se sarà ammesso a finanziamento.

...

In caso di istruttoria con esito negativo, la provincia ne motiva dettagliatamente le cause.

12.1.4 Priorità in base alla qualità del progetto

...

12.1.5 Priorità per gli interventi in area vulnerabile dai nitrati

Sono assegnati 10 punti per interventi la cui superficie è localizzata per oltre il 50% in area vulnerabile da nitrati in base alla normativa vigente

12.1.6 Priorità per gli interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%

Sono assegnati 5 punti per interventi in comuni con coefficiente di boscosità inferiore al 10%. Il coefficiente è calcolato, in conformità con la d.g.r 2024/2006 "Aspetti applicativi e di dettaglio per la definizione di bosco, criteri per l'individuazione delle formazioni vegetali irrilevanti e criteri e modalità per l'individuazione dei coefficienti di boscosità ai sensi dell'art. 42, comma 7, della l.r. 31/2008", e quindi:

- è pari al rapporto tra la superficie coperta da bosco e la superficie totale effettiva del territorio della comunità montana o della provincia, al netto delle acque superficiali, degli incolti improduttivi (aree sterili) e dell'urbanizzato, al fine di considerare l'effettiva possibilità di reperire aree per l'imboschimento o il rimboschimento;
- è calcolato in base ai più recenti dati DUSAF, integrati dai valori determinati in base alla carta forestale di cui dell'art. 46, comma 1, della l.r. 31/2008e dei suoi eventuali aggiornamenti nell'ambito dei PIF.

12.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

La Provincia comunica al richiedente l'esito dell'istruttoria allegando copia del verbale stesso. Per le domande istruite positivamente, sono indicati:

...

- le modalità di comunicazione adottate per informare il richiedente della sua eventuale ammissione a finanziamento.

La provincia motiva dettagliatamente le cause

12.3 Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte **per chiedere il riesame**³⁴ della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della l. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso secondo le modalità indicate nel paragrafo 28.

La Provincia ha 15 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo o negativo del riesame.

12.3 Richieste di riesame

Il richiedente, entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data di ricevimento dell'esito dell'istruttoria, può presentare alla Provincia memorie scritte **per chiedere il riesame**⁴⁰ della domanda e la ridefinizione della propria posizione, ai sensi della l. 241/1990. Se il richiedente non si avvale della possibilità di riesame, l'istruttoria assume carattere definitivo, anche se il richiedente può comunque presentare ricorso previsto dalla legge.

La Provincia ha 10 giorni di tempo dalla data di ricevimento della memoria per comunicare al richiedente l'esito positivo/negativo del riesame. Tra la data della comunicazione dell'esito dell'istruttoria e la data di comunicazione dell'esito del riesame non possono trascorrere più di 30 giorni continuativi.

12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande

Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di priorità decrescente, e trasmettono il provvedimento di approvazione alla Direzione Generale Agricoltura entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

CRONO – PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo
Termine per invio alla Regione del provvedimento di approvazione delle graduatorie (entro tale data devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	09/06/2009	09/06/2010	09/06/2011	11/06/2012	10/06/2013

12.4 Completamento delle istruttorie e graduatorie delle domande

Le Province approvano le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, classificate per punteggio di priorità decrescente, e trasmettono il provvedimento di approvazione alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio entro la scadenza indicata nella seguente tabella:

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale data devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	14 nov. 11	22 ago. 12	8 nov. 12	21 ago. 13	11 nov. 13

...

13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Nel caso in cui le risorse siano sufficienti per finanziare tutte le domande inserite in graduatoria, la Direzione Generale Agricoltura, con proprio provvedimento, ripartisce le risorse finanziarie fra le province e comunica alle province e all'Organismo Pagatore Regionale che è possibile ammettere a finanziamento tutte le domande e successivamente liquidare gli aiuti secondo le modalità stabilite dalle presenti disposizioni attuative.

Nel caso in cui le risorse risultino inferiore al fabbisogno complessivo, la Direzione Generale Agricoltura suddivide le risorse finanziarie complessive secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Le somme ripartite possono subire leggeri assestamenti per consentire il finanziamento completo delle singole domande.

La Direzione Generale Agricoltura invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo alle province e all'Organismo Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella successiva.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Province	15/07/2009	15/07/2010	15/07/2011	16/07/2012	12/07/2013

13) SUDDIVISIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

La Regione, dopo il ricevimento dalle Province del provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con proprio provvedimento, ripartisce le risorse finanziarie fra le province e comunica alle province e all'Organismo Pagatore Regionale l'ammissione a finanziamento delle domande di contributo.

Nel caso in cui le risorse risultino inferiori al fabbisogno complessivo, la competente struttura regionale suddivide le risorse finanziarie complessive secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Le somme ripartite possono subire leggeri assestamenti per consentire il finanziamento completo delle singole domande.

Il suddetto provvedimento di ammissione a finanziamento:

- diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL, il cui termine è indicato nella tabella successiva e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) (indirizzo attuale), e sul sito internet della Provincia.

La Regione invia le comunicazioni di cui al presente paragrafo alle province e all'Organismo Pagatore Regionale entro il termine indicato nella tabella successiva.

CRONO – PROGRAMMA	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Termine per la pubblicazione sul BURL dell'atto regionale di riparto delle risorse fra le Province	6 dic. 11	11 set. 12	28 nov. 12	10 set. 13	2 dic. 13

13.1 Disponibilità finanziarie

Orientativamente, si presume che per gli anni 2008, 2009 e 2010 sarà possibile impegnare ogni anno, per ammissioni a finanziamento di nuove domande, circa l'11% delle risorse finanziarie assegnate alla misura 223 dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.
Pertanto, la dotazione finanziaria complessiva che si ipotizza di utilizzare per il presente bando è pari a € 1.424.610.

14) PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

La Provincia, entro la data indicata nella tabella seguente, provvede ad approvare la graduatoria provinciale delle domande ammesse a finanziamento.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande ammesse a finanziamento:

- diventa valido dal momento di pubblicazione sull'albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della l. 241/1990;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della provincia, sul sito internet della Regione Lombardia - direzione generale agricoltura – e sul BURL.

Nel provvedimento sopra indicato sono precisati tutti gli impegni dei beneficiari³⁵ (compreso l'obbligo di apporre i cartelli pubblicitari indicati nel paragrafo 26.3.1), le eventuali prescrizioni, le modalità di erogazione del contributo (anticipo, stato di avanzamento lavori e saldo), il termine per la presentazione della "domanda di pagamento" del saldo del contributo.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento	31/07/2009	30/07/2010	29/07/2011	31/07/2012	31/07/2013

13.1 Disponibilità finanziarie

Orientativamente, si presume che per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 sarà possibile impegnare ogni anno, per ammissioni a finanziamento di nuove domande, circa l'11% delle risorse finanziarie assegnate alla misura 223 dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013.

14) PUBBLICAZIONE DELL'AMMISSIONE A FINANZIAMENTO DEI RICHIEDENTI

La Provincia provvede a pubblicare sull'albo pretorio la graduatoria provinciale delle domande ammesse a finanziamento, per almeno 15 giorni consecutivi, entro la data indicata nella tabella seguente..

L'elenco delle domande ammesse a finanziamento deve essere divulgato, oltre che sul sito internet di Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura – e sul BURL, anche sul sito internet della Provincia, dove sono precisati anche tutti gli impegni dei beneficiari⁴¹ (compreso l'obbligo di apporre i cartelli pubblicitari indicati nel paragrafo 26.3.1), le eventuali prescrizioni, le modalità di erogazione del contributo (anticipo, stato di avanzamento lavori e saldo), il termine per la presentazione della "domanda di pagamento" del saldo del contributo.

CRONO - PROGRAMMA	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento	29 lug. 11	23 dic. 11	1 ott. 12	18 dic. 12	30 set. 13	23 dic. 13

⁴¹ I richiedenti ammessi a finanziamento sono di seguito indicati come "beneficiari" degli aiuti.

15) ESECUZIONE DEI LAVORI

Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente tabella.

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo
Fine dei lavori (salvo proroghe)	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2012	01/04/2013	01/04/2014

15) ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori per la realizzazione dell'intervento non possono essere avviati prima della data di formale comunicazione di ammissione a finanziamento dell'intervento medesimo⁴².

Gli interventi devono essere realizzati entro la scadenza indicata nella seguente tabella.

CRONO - PROGRAMMA	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Fine dei lavori (salvo proroghe)	31 mar. 12	2 apr. 12	1 apr. 13	1 apr. 13	31 mar. 14	31 mar. 14

⁴² Ai sensi di quanto stabilito nella Decisione CE n. 310 del 19/11/2009, che ha autorizzato l'aumento degli aiuti, inizialmente previsti per la misura 221, come aiuti di Stato. La normativa sugli aiuti di Stato stabilisce che non possono essere concessi aiuti retroattivamente per attività che sono già state avviate dal beneficiario (Reg. CE 1857/2006, art. 18, comma 1). Se il beneficiario infatti, avviasse comunque l'intervento, cioè alle normali condizioni di mercato, l'aiuto non sarebbe necessario, in quanto verrebbe a perdere la funzione di incentivo.

15.1 Proroghe

...
La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente, che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.

La concessione della proroga, per motivi non riconducibili alle "cause di forza maggiore" indicate nel "Manuale OPR, comporta penalità.

15.2 Varianti

Il beneficiario può richiedere, oltre all'eventuale cambio del beneficiario³⁶, una sola variante in corso d'opera dei progetti finanziati. La variante deve essere accompagnata:

...
Le province informano la Direzione Generale Agricoltura circa le varianti concesse che comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%.

15.1 Proroghe

...
La domanda di proroga deve essere compilata su apposito modulo cartaceo ed inviata alla provincia competente, che provvede ad inserirla nel Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.

15.2 Varianti

Il beneficiario può richiedere, oltre all'eventuale cambio del beneficiario⁴³, varianti in corso d'opera dei progetti finanziati. La variante deve essere accompagnata:

...
Le province informano la Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio circa le varianti concesse che comportino una riduzione dei contributi concessi superiore al 10%.
Per ogni ulteriore specifica riguardo alle modalità di richiesta, di autorizzazione, alle tempistiche previste etc. si fa specifico riferimento al Manuale OPR delle procedure, dei controlli e delle sanzioni

<p>15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti</p> <p>...</p> <p>16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) I beneficiari possono presentare alla Provincia una sola domanda di pagamento per lavori parzialmente eseguiti relativa ad una porzione dell'impianto finanziato completamente realizzata. Il contributo richiesto col SAL deve essere pari ad almeno il 30% di quello ammesso.</p> <p>...</p> <p>L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate. Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.</p> <p>...</p> <p>Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e nella parte II del manuale OPR.</p> <p>La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR.</p>	<p>15.2.1 Varianti non ammesse e limiti alle varianti</p> <p>...</p> <p>15.2.2 Modifiche di dettaglio</p> <p>Durante la realizzazione dei lavori, non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio, le soluzioni tecniche migliorative e i cambi di fornitore che comportano una variazione compensativa tra le singole voci di prezzario non superiore al 10%, rispetto alla spesa prevista per la tipologia stessa, nel limite di € 20.000,00.</p> <p>Le modifiche all'interno di queste soglie sono considerate ammissibili in sede di accertamento finale, nei limiti della spesa ammessa a finanziamento, purché siano motivate nella relazione tecnica finale e non alterino le finalità del progetto originario.</p> <p>Nel caso in cui le modifiche siano superiori al 10% della spesa ammessa a finanziamento per la tipologia o a € 20.000,00, deve essere preventivamente richiesta una variante alla Provincia con le modalità sopra descritte.</p> <p>16) STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL) I beneficiari possono presentare alla Provincia una sola domanda di pagamento per lavori parzialmente eseguiti relativa alla porzione dell'impianto finanziato completamente realizzata. Il contributo richiesto col SAL deve essere pari ad almeno il 30% di quello ammesso.</p> <p>...</p> <p>L'importo relativo allo stato di avanzamento è determinato in percentuale sulla base delle opere realizzate.</p> <p>In caso di utilizzo dei "costi standard", si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 17.1.</p> <p>Al termine della verifica della documentazione presentata il funzionario istruttore redige il relativo verbale.</p> <p>...</p> <p>Per i controlli tecnici e amministrativi, si fa riferimento a quanto previsto per il saldo e nella parte II del manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni di OPR.</p> <p>E' sempre necessario un sopralluogo (visita "in situ") per verificare la corretta e completa esecuzione dei lavori e la redazione del relativo verbale.</p> <p>La Provincia propone ad OPR la liquidazione del SAL secondo le procedure e le regole stabilite nel manuale OPR.</p>
<p>17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda facilmente comprensibile. 	<p>17.1 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari privati</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • sesto di impianto adottato con indicazione delle distanze e con legenda facilmente comprensibile. <p>...</p> <p>In caso di utilizzo dei "costi standard", è necessario presentare fatture originali quietanzate e tracciabilità dei pagamenti solamente per le spese generali (paragrafo 8.1.1), le eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102 del prezzario).</p> <p>I costi standard sono applicabili anche soltanto in fase di accertamento finale dei lavori e anche per le domande con istruttoria positiva presentate quando il bando della misura 223 non li prevedeva, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le caratteristiche dell'impianto a collaudo corrispondano a quanto previsto nella relazione tecnica o progetto definitivo approvato; • l'importo di costo standard, corrispondente a tali caratteristiche, non sia superiore all'importo di spesa ammesso in istruttoria.
<p>17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. 	<p>17.2 Allegati alla domanda di pagamento da parte di beneficiari pubblici</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori. <p>In caso di utilizzo dei "costi standard", si rimanda ai paragrafi 8.1.3. e 17.1.</p>

<p>17.3 Controlli amministrativi per l'accertamento dei lavori</p> <p>...</p> <p>Nel caso di domande per le quali l'importo erogato col primo pagamento (sommatoria del contributo per l'impianto e dei premi di manutenzione del primo anno⁴¹) superiore a 154.937,07 €, la provincia deve acquisire l'informativa del prefetto (così detta "certificazione antimafia"), come indicato nel manuale OPR.</p> <p>...</p>	<p>17.3 Controlli amministrativi per l'accertamento dei lavori</p> <p>...</p> <p>Nel caso di domande per le quali l'importo erogato col primo pagamento (sommatoria del contributo per l'impianto e dei premi di manutenzione del primo anno⁴⁸) sia superiore a 154.937,07 €, la provincia deve acquisire l'informativa del prefetto (così detta "certificazione antimafia"), come indicato nel manuale OPR.</p> <p>...</p>
<p>17.4 Controlli tecnici per l'accertamento dei lavori</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento; <p>...</p>	<p>17.4 Controlli tecnici per l'accertamento dei lavori</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'effettiva estensione delle superfici dichiarate con la domanda di pagamento, attraverso misurazione con GPS; <p>...</p>
<p>17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL</p> <p>17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori</p> <p>La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe; • la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 20% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte della provincia nel caso la domanda sia costituita da un'unica tipologia di intervento, • la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisce di oltre il 30% dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte della provincia; qualora la differenza fosse superiore al 50% il richiedente è inoltre escluso dagli aiuti richiesti negli anni successivi per l'importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie accertata. • la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20%. Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell'impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest'ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile⁴² le fallanze e la provincia effettuerà un sopralluogo nell'estate successiva al fine di verificare l'adempimento. <p>...</p> <p>In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati. Il beneficiario non potrà presentare alcuna domanda di finanziamento per la misura 223 per il periodo aperto al momento della decadenza: eventuali domande già presentate decadono automaticamente.</p>	<p>17.5 Penalità e decadenze in fase di accertamento dei lavori e di SAL</p> <p>17.5.1 Decadenze in fase di accertamento dei lavori</p> <p>La domanda è considerata decaduta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> • mancata ultimazione dei lavori entro il termine previsto, comprensivo di eventuali proroghe; • all'impianto sono state apportate varianti non previste dal paragrafo 15.2.1; • la percentuale di mortalità delle piante messe a dimora supera il 20%. Qualora la mortalità superi tale percentuale solo su parte dell'impianto, la decadenza sarà pronunciata solo per quest'ultima. Tuttavia, qualora la percentuale di fallanze sia superiore al 10% il beneficiario è tenuto a sostituire nella prima stagione utile⁴⁹ le fallanze e la provincia effettuerà un sopralluogo nell'estate successiva al fine di verificare l'adempimento. <p>...</p> <p>In tutti questi casi, la domanda decade e si recuperano gli importi eventualmente già versati.</p> <p>La domanda non decade se in fase di accertamento la superficie dichiarata dal tecnico differisce dalla superficie effettivamente impiantata, misurata con il GPS.</p>
<p>17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori</p> <p>Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere⁴³.</p> <p>Qualora la superficie impiantata dichiarata dal tecnico differisse di oltre il 3% (e fino al 20%) dalla superficie effettivamente impiantata, misurata durante l'accertamento da parte della provincia, si applica la penalità stabilita dal manuale OPR.</p> <p>Inoltre, saranno applicate penalità, stabilite da apposito manuale OPR, nei casi seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mancata presentazione della domanda di pagamento comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, ma entro i cinque mesi; 2. all'impianto sono state apportate varianti non permesse indicate nel paragrafo 15.2; 3. concessione di proroga per motivi non riconducibili a cause di forza maggiore (paragrafo 15.1). 	<p>17.5.2 Penalità in fase di accertamento dei lavori</p> <p>Qualora il beneficiario abbia richiesto di ricevere un importo superiore di oltre il 3% a quanto ha in realtà diritto, la spesa ammessa (e di conseguenza il contributo) è ridotta di un importo pari alla differenza fra quanto richiesto e quanto si ha diritto a ricevere⁵⁰.</p> <p>Inoltre, sarà applicata una penalità, come previsto dal manuale OPR, nel caso di presentazione della domanda di pagamento, comprensiva di tutta la documentazione indicata ai paragrafi 17.1 o 17.2 oltre i 30 giorni dalla data di scadenza del termine di esecuzione dei lavori, comprensivo di eventuali proroghe, ma entro i cinque mesi;</p> <p>L'eventuale difformità fra la superficie dichiarata dal tecnico e la superficie effettivamente impiantata, misurata col GPS, non costituisce mancato rispetto e raggiungimento di impegno e non comporta pertanto, nessuna riduzione percentuale di contributo calcolata in base ad indici di gravità, entità e durata⁵¹; ciò vale anche per le domande di aiuto presentate in data antecedente a quella di pubblicazione del presente bando e non ancora inserite in alcun elenco di liquidazione inviato all'Organismo Pagatore Regionale.</p> <p>...</p> <p><small>⁵¹ Gli indici di gravità, entità e durata (G.E.D.) sono previsti dal paragrafo 5 del manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti e servono per il calcolo di un indice di violazione (IdV), in base al quale poi si determina la riduzione percentuale di contributo.</small></p>

<p>18) CONTROLLO IN LOCO Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa ammessa a contributo, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita all'interno del Manuale. Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione del contributo. Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche previste dai controlli amministrativi e tecnici di cui al paragrafo 17 e prevede verifiche aggiuntive sul possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal manuale OPR. Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale.</p>	<p>18) CONTROLLO IN LOCO Il controllo in loco viene effettuato, secondo le modalità riportate nel manuale OPR parte II, su un campione che rappresenti almeno il 5% della spesa pubblica ammessa, estratto da OPR sulla base dell'analisi del rischio definita all'interno del Manuale. Il controllo in loco viene eseguito dalle Province prima dell'erogazione dell'aiuto. Per le aziende estratte, il controllo in loco include le verifiche delle autocertificazioni e del possesso dei requisiti dichiarati dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto, in conformità con quanto previsto dal manuale OPR. Al termine del controllo in loco è prevista la compilazione del relativo verbale.</p>																						
<p>19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (ANTICIPO, SAL O SALDO) Qualora i controlli amministrativi o tecnici previsti dai paragrafi 17 e 18 portino ad un esito negativo o parzialmente negativo, la Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.</p>	<p>19) COMUNICAZIONE AL BENEFICIARIO DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO (SAL O SALDO) La Provincia, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale, comunica al beneficiario l'importo del contributo concesso oppure i motivi per i quali il contributo non può essere concesso.</p>																						
<p>20) CONTROLLI "EX-POST" ... <table border="1" data-bbox="69 667 1137 778"> <thead> <tr> <th>VALORI IN ANNI</th> <th colspan="2">Durata del periodo "ex post"</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Tipologia</th> <th colspan="2">Sotto-tipologia:</th> </tr> <tr> <th><i>su terreni agricoli incolti</i></th> <th><i>su terreni non agricoli</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A) Boschi permanenti</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> </p>	VALORI IN ANNI	Durata del periodo "ex post"		Tipologia	Sotto-tipologia:		<i>su terreni agricoli incolti</i>	<i>su terreni non agricoli</i>	A) Boschi permanenti	10	15	<p>20) CONTROLLI "EX-POST" ... <table border="1" data-bbox="1137 667 2206 778"> <thead> <tr> <th>VALORI IN ANNI</th> <th colspan="2">Durata massima del periodo "ex post"</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Tipologia</th> <th colspan="2">Sotto-tipologia:</th> </tr> <tr> <th><i>su terreni agricoli incolti</i></th> <th><i>su terreni non agricoli</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A) Boschi permanenti</td> <td>10</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table> </p>	VALORI IN ANNI	Durata massima del periodo "ex post"		Tipologia	Sotto-tipologia:		<i>su terreni agricoli incolti</i>	<i>su terreni non agricoli</i>	A) Boschi permanenti	10	15
VALORI IN ANNI	Durata del periodo "ex post"																						
Tipologia	Sotto-tipologia:																						
	<i>su terreni agricoli incolti</i>	<i>su terreni non agricoli</i>																					
A) Boschi permanenti	10	15																					
VALORI IN ANNI	Durata massima del periodo "ex post"																						
Tipologia	Sotto-tipologia:																						
	<i>su terreni agricoli incolti</i>	<i>su terreni non agricoli</i>																					
A) Boschi permanenti	10	15																					

21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE

A partire dal primo anno di impegno (vedi paragrafo 9.2) e per una durata di cinque anni, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle Province (vedi paragrafo 26, "Impegni") possono ricevere gli aiuti (premi) per la manutenzione⁴⁴.

Il beneficiario deve presentare alla Provincia una "domanda di pagamento" per gli aiuti di manutenzione in cui:

...

La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia.

Qualora si richieda anche il pagamento del premio di manutenzione, la domanda di pagamento è **nulla** se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza dell'impianto.

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia entro il 15 maggio di ogni anno. La mancata presentazione della domanda di pagamento o il ritardo nella presentazione comporta l'applicazione delle penalità indicate nel paragrafo 26.2.

⁴⁴ I terreni oggetto di impegno devono essere inseriti in fascicolo aziendale con un codice compatibile con l'intervento finanziato, ossia (con riferimento ai codici 2008): fustaia di latifoglie (codice 482) o fustaia mista di conifere e latifoglie (codice 483). Lo stesso vale ovviamente per la misura 221, tipologia A. Per la misura h (2.8), tipologia A, è inoltre ammissibile anche: fustaia di conifere (codice 481).

22.2 Controlli "in loco"

Il controllo⁴⁵ è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa:

- nel caso delle le domande di pagamento del contributo per l'impianto, un campione, scelto da OPR, pari ad almeno il 5% della spesa pubblica ammessa; in questo caso, la "visita in situ" coincide col controllo "in loco";
- nel caso delle le domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione per tutta la durata dell'impegno:
 - un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività⁴⁶, pari almeno al 5% delle domande alle quale si paga il premio di manutenzione;
 - tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la "domanda di pagamento" entro i termini indicati nel precedente paragrafo 22 (9 giugno).

Il controllo verifica fra l'altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte del beneficiario.

Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni, l'esito del controllo sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26).

21) EROGAZIONE DEI PREMI PER MANUTENZIONE

A partire dall'anno successivo a quello di accertamento finale e per una durata di cinque anni, i beneficiari che rispettino gli obblighi assunti con la domanda di adesione ed eventualmente prescritti dalle Province (vedi paragrafo 26, "Impegni") possono ricevere gli aiuti (premi) per la manutenzione⁵². Per gli impianti completati entro il 15 maggio dell'anno dell'impianto (vale la data della domanda di pagamento del saldo), l'aiuto per manutenzione decorre dall'anno di impianto.

Il beneficiario deve presentare alla Provincia una "domanda di pagamento" per gli aiuti di manutenzione in cui:

...

La domanda di pagamento deve essere compilata informaticamente ed inviata per via telematica attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia anche per la prima annualità dei premi.

Nella domanda di pagamento, il richiedente dichiara di possedere i requisiti soggettivi che danno diritto al premio richiesto.

Qualora, a seguito di un controllo si dovesse verificare che la superficie dichiarata sia difforme da quella accertata, si applicano le sanzioni e le penalità previste dalla parte II del manuale OPR.

Il beneficiario che presenta domanda di pagamento di premio annuale a decorrere dall'anno d'impianto, ma prima che la superficie d'impianto sia accertata con GPS a collaudo, si assume il rischio delle sanzioni e penalità conseguenti ad eventuali difformità fra superficie richiesta a premio e superficie effettivamente collaudata.

La domanda di pagamento del premio di manutenzione è **nulla** se non è controfirmata dal tecnico che effettua la consulenza dell'impianto.

La domanda di pagamento deve essere presentata entro i termini previsti per la domanda unica di pagamento, ossia normalmente entro il 15 maggio di ogni anno. Entro lo stesso termine e con le stesse modalità previste per la domanda unica, devono essere operate correzioni delle domande di aiuto e di pagamento. La mancata presentazione della domanda di pagamento o il ritardo nella presentazione comporta l'applicazione delle penalità indicate nel paragrafo 26.2.

⁵² I terreni oggetto di impegno devono essere inseriti in fascicolo aziendale con un codice compatibile con l'intervento finanziato, ossia (con riferimento ai codici 2008): fustaia di latifoglie (codice 482) o fustaia mista di conifere e latifoglie (codice 483). Lo stesso vale ovviamente per la misura 221, tipologia A. Per la misura h (2.8), tipologia A, è inoltre ammissibile anche: fustaia di conifere (codice 481).

22.2 Controlli "in loco"

Il controllo⁵³ è effettuato secondo le modalità indicate nel manuale OPR e interessa:

le domande di pagamento degli aiuti annuali di manutenzione per tutta la durata dell'impegno. Le domande da controllare sono rappresentate da:

- un campione, scelto sulla base dell'analisi del rischio e di un fattore di rappresentatività⁵⁴, pari almeno al 5% delle domande alle quale si paga il premio di manutenzione⁵⁵;
- tutte le domande per le quali il beneficiario non ha presentato la "domanda di pagamento" il termine massimo previsto al punto b) del paragrafo 26.2 (9 giugno). In questo caso le province provvedono annualmente a comunicare alla Direzione Generale Agricoltura l'elenco di tali domande e gli esiti dei relativi controlli effettuati.

Il controllo verifica fra l'altro il rispetto degli impegni elencati nel paragrafo 26 da parte del beneficiario.

Nel caso in cui il funzionario incaricato riscontri il mancato rispetto degli impegni, l'esito del controllo sarà parzialmente o totalmente negativo (vedi paragrafo 26).

23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

...

CRONO - PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	01/10/2010	03/10/2011	01/10/2012	01/10/2013	01/10/2014

...

In questo caso, la quota restante può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

Le province comunicano alla Direzione Generale Agricoltura gli estremi degli elenchi di liquidazione inviati all'OPR (numero, data, importo e natura dei pagamenti).

23) ELENCHI DI LIQUIDAZIONE

...

CRONO – PROGRAMMA	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	3 ott. 11	1 ott. 12	1 ott. 12	1 ott. 13	1 ott. 13	1 ott. 14	1 ott. 14

...

In questo caso, la quota restante può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione, predisposti dalle province, devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre.

24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO

.....

I provvedimenti di decadenza, emessi dalla Provincia, devono essere comunicati per conoscenza anche all'OPR e alla Direzione Generale Agricoltura, precisando l'ammontare della riduzione delle future previsioni di spesa

24) DECADENZA DAL CONTRIBUTO

.....

I provvedimenti di decadenza, emessi dalla Provincia, devono essere comunicati per conoscenza anche all'OPR e alla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio, precisando l'ammontare della riduzione delle future previsioni di spesa

<p>25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI</p> <p>Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale⁵⁰ o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto).</p> <p>...</p> <p>Le cause di forza maggiore, le modalità e i tempi per la comunicazione di recesso e l'eventuale riconoscimento delle cause di forza maggiore si trovano nel manuale OPR, parte I.</p>	<p>25) RECESSO E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI</p> <p>25.2 Recesso dagli impegni</p> <p>Il recesso o la rinuncia anticipata, parziale⁵⁸ o totale, dagli impegni conseguenti al ricevimento degli aiuti è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno. Il recesso parziale dagli impegni assunti, in assenza di cause di forza maggiore, è ammissibile fino al 70% del contributo ammesso (solo spese di impianto).</p> <p>...</p> <p>Le cause di forza maggiore, le modalità e i tempi per la comunicazione di recesso e l'eventuale riconoscimento delle cause di forza maggiore si trovano nel manuale OPR, parte I.</p> <p>Eventuali situazioni non citate nel manuale OPR potranno essere eventualmente riconosciute come causa di forza maggiore dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e comunicate a OPR, in particolare i danni alle piantagioni causate da eventi meteorologici (es. trombe d'aria) o fenomeni di dissesto idrogeologico non prevedibili.</p> <p>La documentazione da allegare alla richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore che comportano danni all'impianto e non sono previste dal Manuale OPR, deve comprendere una perizia asseverata completa di documentazione fotografica, a firma di un professionista abilitato, atta a documentare l'evento accaduto e a premettere l'esatta quantificazione e georeferenziazione del danno subito.</p>
<p>25.2 Trasferimento degli impegni</p> <p>Le richieste di cambio del beneficiario ("trasferimento degli impegni") devono essere anch'esse effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato e danno luogo all'apertura di un nuovo procedimento. Come indicato nel Manuale OPR, parte I, il trasferimento degli impegni non è possibile nel periodo "ex-post" per la sotto-tipologia terreni non agricoli, mentre negli altri periodi è possibile secondo le modalità e i limiti stabiliti dal manuale stesso.</p> <p>...</p>	<p>25.2 Trasferimento degli impegni</p> <p>Le richieste di cambio del beneficiario ("trasferimento degli impegni") devono essere anch'esse effettuate attraverso il modello unico di domanda informatizzato e danno luogo all'apertura di un nuovo procedimento.</p> <p>Come indicato nel Manuale OPR è possibile secondo le modalità e i limiti stabiliti dal manuale stesso.</p> <p>...</p>
<p>26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)</p> <p>...</p> <p>Il mancato rispetto degli impegni (detto anche "inadempimento") comporta delle penalità che, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, variano in relazione alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravità; • portata; • durata; 	<p>26) IMPEGNI (OBBLIGHI DEI BENEFICIARI)</p> <p>...</p> <p>Il mancato rispetto degli impegni (detto anche "inadempimento") comporta delle penalità che, in base a quanto stabilito dalla normativa comunitaria, variano in relazione alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gravità; • entità; • durata; <p>...</p>
<p>26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali</p> <p>L'elenco e l'ammontare delle penalità sarà definito da uno specifico manuale predisposto da OPR.</p>	<p>26.1.2 Penalità per mancato rispetto di impegni principali</p> <p>L'elenco e la quantificazione delle penalità definito da manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie predisposto da OPR.</p>

<p>26.1.3 Definizioni preliminari "Piante vitali": le piante vive e prive dei seguenti difetti: ... Soglie minime: <ul style="list-style-type: none"> • primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante vitali/ettaro; • dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante vitali/ettaro; • dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante vitali/ettaro. ...</p>	<p>26.1.3 Definizioni preliminari "Piante vitali": le piante arboree vive e prive dei seguenti difetti: ... Soglie minime: <ul style="list-style-type: none"> • primi 5 anni: presenza di almeno 800 piante arboree vitali/ettaro; • dal 6° al 12° anno: presenza di almeno 700 piante arboree vitali/ettaro; • dal 13° al 15° anno: almeno 550 piante arboree vitali/ettaro. ...</p>																
<p>26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi ... A seguito del controllo: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.1.2 • in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.3.2, che si applicano sui premi che saranno percepiti nell'anno successivo. </p>	<p>26.2 Penalità per ritardo nella presentazione della domanda di pagamento dei premi ... A seguito del predetto controllo: <ul style="list-style-type: none"> • in caso di inadempimenti di impegni principali, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.1.2 e il debito verrà iscritto al registro debitori • in caso di inadempimenti di impegni secondari, si applicano le penalità previste nel paragrafo 26.3.2, il cui debito verrà iscritto al registro debitori. </p>																
<p>26.3 Impegni secondari 26.3.1 Quali sono gli impegni secondari ... 7) Effettuare sfolli e diradamenti⁵⁶: l'obbligo esiste solo nei casi indicati nella tabella seguente. Sfolli e diradamenti devono essere preceduti dalla presentazione della denuncia di taglio colturale di bosco attraverso la procedura informatizzata (indirizzo internet attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it/taglio).</p> <table border="1" data-bbox="91 703 1115 802"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore della chioma</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore della chioma</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti		Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore della chioma	SI	Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore della chioma	SI	Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano	NO	<p>26.3 Impegni secondari 26.3.1 Quali sono gli impegni secondari ... 7) Effettuare sfolli e diradamenti⁶⁴: l'obbligo esiste solo nei casi indicati nella tabella seguente. Sfolli e diradamenti devono essere preceduti dalla presentazione della denuncia di taglio colturale di bosco attraverso la procedura informatizzata (indirizzo internet attuale http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it).</p> <table border="1" data-bbox="1160 703 2184 847"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore dell'altezza della pianta</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore dell'altezza della pianta</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>Quando le chiome degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table> <p>...</p>	Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti		Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore dell'altezza della pianta	SI	Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore dell'altezza della pianta	SI	Quando le chiome degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano	NO
Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti																	
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore della chioma	SI																
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore della chioma	SI																
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano	NO																
Quando sono obbligatori sfolli e diradamenti																	
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sul terzo superiore dell'altezza della pianta	SI																
Quando la chioma degli alberi principali e/o alberi secondari è presente solo sulla metà superiore dell'altezza della pianta	SI																
Quando le chiome degli alberi principali e/o alberi secondari si toccano	NO																
<p>26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari Le penalità sono così calcolate: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione per l'annualità in esame. Tali percentuali saranno definite in dettaglio da un apposito manuale; • nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione, in una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali saranno definite in dettaglio da un apposito manuale. <p>La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e diradamenti comporta anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23 della l.r. 27/2004.</p> </p>	<p>26.3.2 Penalità per mancato rispetto di impegni secondari Le penalità sono così calcolate: <ul style="list-style-type: none"> • nel caso in cui il beneficiario abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione, in una riduzione percentuale degli aiuti di manutenzione per l'annualità in esame. Tali percentuali sono definite in dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie; • nel caso in cui il beneficiario non abbia diritto a ricevere gli aiuti per la manutenzione, in una restituzione percentuale del contributo per le spese di impianto già erogato. Tali percentuali saranno definite in dettaglio da un manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie. <p>La mancata presentazione della denuncia di taglio in caso di esecuzione di sfolli e diradamenti comporta anche l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 61 della l.r. 31/2008.</p> </p>																
<p>28) RICORSI Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:</p>	<p>28) RICORSI Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle Province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:</p>																

28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
 Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, il soggetto interessato può presentare tre forme alternative di ricorso a seguito del ricevimento della comunicazione, come di seguito indicato:

- ricorso giurisdizionale al TAR competente, da presentare:
 - entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza;
 - entro i 60 giorni successivi al termine ultimo dei 90 giorni richiamati nel punto 1, ossia da quando scatta il "silenzio-diniego";
- ricorso al Capo dello Stato **entro 120 giorni** dal ricevimento della comunicazione di mancato accoglimento o finanziamento della domanda.

28.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda
 Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, l'interessato può presentare ricorso entro 60 giorni presso il giudice amministrativo competente per territorio (TAR), nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza

28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo
 Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire i seguenti ricorsi:

- ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

28.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione dell'aiuto
 Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, l'interessato può presentare ricorso presso il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione dell'aiuto, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, l'interessato può presentare ricorso presso il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

29) SANZIONI
 L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte III.

29) SANZIONI
 L'applicazione di sanzioni amministrative avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "Manuale" Parte IV.

31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)

CRONO – PROGRAMMA	1° periodo	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo
Apertura periodo	giorno successivo alla pubblicazione sul BURL	03/02/2009	02/02/2010	01/02/2011	01/02/2012
Chiusura periodo	10/04/2009	01/02/2010	31/01/2011	31/01/2012	04/02/2013
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:	20/04/2009	11/02/2010	10/02/2011	10/02/2012	14/02/2013
Termine per invio alla Regione del provvedimento di approvazione delle graduatorie (entro tale data devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)	10/07/2009	09/06/2010	09/06/2011	11/06/2012	10/06/2013
Termine entro cui la Regione ripartisce i fondi alle Province	31/08/2009	15/07/2010	15/07/2011	16/07/2012	12/07/2013
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento	15/09/2009	30/07/2010	29/07/2011	31/07/2012	31/07/2013
Fine dei lavori (salvo proroghe)	31/03/2010	31/03/2011	31/03/2012	01/04/2013	01/04/2014
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	01/10/2010	03/10/2011	01/10/2012	01/10/2013	01/10/2014

31) RIEPILOGO TEMPISTICA (CRONO-PROGRAMMA)

CRONO – PROGRAMMA	2° periodo	3° periodo	4° periodo	5° periodo	6° periodo	7° periodo	8° periodo
Apertura periodo			1 febb. 11	17 ago. 11	15 mag. 12	1 ago. 12	14 mag. 13
Chiusura periodo			16 ago. 11	14 mag. 12	31 lug. 12	13 mag. 13	31 lug. 13
Presentazione documentazione alla Provincia: entro 10 giorni dalla conferma della domanda a SIARL e comunque entro il:			26 ago. 11	24 mag. 12	10 ago. 12	23 mag. 13	12 ago. 13
Termine per invio alla Regione delle graduatorie (entro tale data devono essere terminate le istruttorie, compresi i riesami)			14 nov. 11	22 ago. 12	8 nov. 12	21 ago. 13	11 nov. 13
Termine per la pubblicazione sul BURL dell'atto regionale di riparto delle risorse fra le Province			6 dic. 11	11 set. 12	28 nov. 12	10 set. 13	2 dic. 13
Termine per la pubblicazione sull'albo pretorio provinciale dell'elenco dei richiedenti ammessi a finanziamento			29 lug. 11	23 dic. 11	1 ott. 12	18 dic. 12	30 set. 13
Fine dei lavori (salvo proroghe)			31 mar. 12	2 apr. 12	1 apr. 13	1 apr. 13	31 mar. 14
Fine collaudi e invio elenchi liquidazione (salvo proroghe)	3 ott. 11	1 ott. 12	1 ott. 12	1 ott. 13	1 ott. 13	1 ott. 14	1 ott. 14

<p>33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale. <p>Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento al manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale.</p>	<p>33) RIFERIMENTI NORMATIVI E RIMANDO AL MANUALE OPR</p> <p>...</p> <ul style="list-style-type: none"> manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore Regionale (Dduo 7107 del 16 luglio 2010); manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a superficie, per le misure connesse a servizi e per l'insediamento di giovani agricoltori dell'Organismo Pagatore Regionale. (Dduo 11967 del 24/10/2008 e s.m.i.); manuale operativo dei controlli in loco per le misure connesse a investimenti dell'Organismo Pagatore Regionale. (Dduo 4844 del 15/05/2009). <p>Per tutto quanto non indicato nel presente documento, si fa riferimento ai manuali dell'Organismo Pagatore Regionale.</p>
<p>Allegato A – Elenco comuni classificati “pianura” da ISTAT</p> <p>Come riportato nel paragrafo 4 “LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI”, gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall'ISTAT.</p> <p>...</p> <p>Provincia di Como</p> <p>Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: REGNANO, BULGAROGRASSO, CADORAGO, CARBONATE, CIRIMIDO, FENEGRO', GUANZATE, LIMIDO COMASCO, LOCATE VARESINO, LOMAZZO, LURAGO MARINONE, MOZZATE, ROVELLASCA, ROVELLO PORRO, TURATE, VENIANO</p> <p>Tutti i restanti comuni sono classificati “collina” o “montagna”.</p> <p>Provincia di Lecco</p> <p>...</p> <p>Provincia di Milano</p> <p>Tutti i comuni, compreso San Colombano al Lambro, sono classificati “pianura”, tranne i seguenti, che sono classificati “collina”: BESANA IN BRIANZA, BRIOSCO, CAMPARADA, CARATE BRIANZA, CORREZZANA, GIUSSANO, LESMO, RENATE, TRIUGGIO, USMATE VELATE, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA.</p> <p>Provincia di Pavia</p>	<p>Allegato A – Elenco comuni classificati “pianura” da ISTAT</p> <p>Come riportato nel paragrafo 4 “LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI”, gli interventi devono essere realizzati in Lombardia nel territorio dei comuni classificati di “pianura” dall'ISTAT.</p> <p>...</p> <p>Provincia di Como</p> <p>Sono classificati “pianura” i seguenti comuni: REGNANO, BULGAROGRASSO, CADORAGO, CARBONATE, CIRIMIDO, FENEGRO', GUANZATE, LIMIDO COMASCO, LOCATE VARESINO, LOMAZZO, LURAGO MARINONE, MOZZATE, ROVELLASCA, ROVELLO PORRO, TURATE, VENIANO</p> <p>Tutti i restanti comuni sono classificati “collina” o “montagna”.</p> <p>Provincia di Cremona</p> <p>Tutti i comuni sono classificati “pianura”.</p> <p>Provincia di Lecco</p> <p>...</p> <p>Provincia di Milano</p> <p>Tutti i comuni sono classificati “pianura”, compreso San Colombano al Lambro.</p> <p>Provincia di Monza</p> <p>Tutti i comuni sono classificati “pianura” tranne i seguenti, che sono classificati “collina”: BESANA IN BRIANZA, BRIOSCO, CAMPARADA, CARATE BRIANZA, CORREZZANA, GIUSSANO, LESMO, RENATE, TRIUGGIO, USMATE VELATE, VEDUGGIO CON COLZANO, VERANO BRIANZA.</p> <p>Provincia di Pavia</p>

Allegato B – Specie utilizzabili

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Note
Lantana	Viburnum lantana L.	arbusto	

Allegato B – Specie utilizzabili

Nome italiano	Nome scientifico	habitus	Note
Lantana	Viburnum lantana L.	arbusto	
Pallon di maggio	Viburnum opulus L.	arbusto	
Agrostide	<i>Agrostis stolonifera</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Paleo odoroso	<i>Anthoxanthum odoratum</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Avena altissima	<i>Arrhenatherum elatius</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Erba mazzolina	<i>Dactylis glomerata</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Festuca falascona	<i>Festuca arundinacea</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Festuca dei prati	<i>Festuca pratensis</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Festuca rossa	<i>Festuca rubra</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Festuca indurita	<i>Festuca trachyphylla</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Loglio	<i>Lolium perenne</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Ginestrino	<i>Lotus corniculatus</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Lupinella	<i>Onobrychis viciifolia</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Fienarola dei prati	<i>Poa pratensis</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Fienarola comune	<i>Poa trivialis</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Trifoglio ibrido	<i>Trifolium hybridum</i> spp. <i>elegans</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Trifoglio rosso	<i>Trifolium pratense</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi
Trifoglio ladino	<i>Trifolium repens</i>	erbaceo	In eventuali radure naturaliformi

Allegato C – Elenco prezzi

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
301	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 0,98
302	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,48
303	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,98
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,08
305	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 1,78
306	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n°	E' necessario presentare la fattura	€ 2,48
407	Messa a dimora talee o di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso l'acquisto delle piante	n°	€ 0,32	€ 0,43
500	PACCIAMATURE			
704	Posa voce di costo precedente	n°	€ 57,54	€ 71,93

Allegato C – Elenco prezzi

Articolo	Descrizione	U. Mis.	Prezzo massimo ammissibile per i lavori in economia	Prezzo massimo ammissibile (solo con fattura)
301	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 30 e i 100 centimetri	n°	€ 0,83	€ 0,98
302	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n°	€ 1,26	€ 1,48
303	Fornitura di piantine forestali a radice nuda di altezza compresa tra i 151 e i 200 centimetri	n°	€ 1,68	€ 1,98
304	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 15 e i 60 centimetri	n°	€ 1,08	€ 1,08
305	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 61 e i 100 centimetri	n°	€ 1,51	€ 1,78
306	Fornitura di piantine forestali in contenitore di altezza compresa tra i 101 e i 150 centimetri	n°	€ 2,11	€ 2,48
407	Messa a dimora talee o di piantine in contenitore mediante l'utilizzo del bastone trapiantatore su terreno lavorato, escluso l'acquisto delle piante	n°	€ 0,32	€ 0,43
409	Semina vegetazione erbacea in aree a radura compreso miscuglio ed esclusa la preparazione del terreno (Tip. A)	Ha	€ 180,00	€ 220,00
500	PACCIAMATURE			
704	Posa voce di costo precedente	n°	€ 57,54	€ 71,93
705	Fornitura dei pali di cui alla voce di costo 701	n°	€ 5,25	€ 7,50
706	Fornitura di materiale per chiudenda di filo metallico zincato, sorretto o tenuto in tensione da pali in legno della lunghezza di m 1,80 e diametro di cm 8, posti ad una distanza di m 2 l'uno dall'altro, compresi i puntoni ed i tiranti nelle deviazioni, esclusa la fornitura dei pali	m	E' necessario presentare la fattura	€ 1,20
707	Fornitura dei pali di cui alla voce di costo precedente	n°	€ 3,5	€ 5,00
708	Posa voci di costo 706 e 707	m	€ 1,74	€ 2,49
709	Fornitura materiale per impianto di microirrigazione (manichette, tubi, giunti, impianto di pompaggio ecc.)	ha	E' necessario presentare la fattura	€ 1.000,00
710	Posa e installazione di impianto di microirrigazione, con interrimento ove occorre, manutenzione e ogni altro onere per lavoro finito a regola d'arte	ha	€ 1.000,00	€ 1.400,00

Allegato D – Costi standard

L'art. 53, comma 1, del Reg. CE 1974/2006 (*Disposizioni di applicazione del Reg. CE 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR*) prevede che gli Stati membri dell'UE possano fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del Reg. CE 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno. L'art. 45 del Reg. CE 1698/2005 tratta come noto, dell'Imboschimento di superfici non agricole. Come previsto dal paragrafo 11.5 (progetto definitivo) al punto c (computo metrico estimativo), il tecnico può adottare, al posto del computo metrico estimativo, una o più voci delle voci di spesa denominate elencate nel presente allegato e denominate come "costi standard".

Si elencano di seguito i costi standard ammessi a contributo in base alla densità minima d'impianto, alla tipologia del materiale vegetale impiegato (radice nuda, contenitore, talea, astone, pioppella), al grado di sviluppo dello stesso (centimetri di altezza o anni di età) e al momento della messa a dimora.

Tutte le voci seguenti, tranne la 17 e la 34, in caso di realizzazione impianto di microirrigazione, con fornitura di materiale (manichette, tubi, giunti, impianto di pompaggio ecc.), posa con interrimento ove occorre, manutenzione e ogni altro onere per lavoro finito a regola d'arte, sono incrementate di 2.000,00 €/ettaro.

voce	N° piante/ha	basato su ipotesi di n. piante	Sesto d'impianto indicativo (m x m) ⁽¹⁾	tipologia	altezza (cm) / età	"Costo standard" (€/ha) ⁽³⁾
Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo realizzati su terreni agricoli incolti						
1	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 6.048,72
2	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	radice nuda	101 - 150	€ 6.715,22
3	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.182,02
4	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 7.115,12
5	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 5.767,43
6	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	radice nuda	101 - 150	€ 6.567,43
7	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 5.927,43
8	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 7.047,43
9	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	radice nuda	30 - 100	€ 6.555,65
10	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	radice nuda	101 - 150	€ 7.500,65
11	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.744,65
12	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 8.067,65
13	2174 - 2325	2174	2 x 2,3	radice nuda	30 - 100	€ 8.422,51
14	2174 - 2325	2174	2 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 8.639,91
15	≥ 2326	2326	2,15 x 2	radice nuda	30 - 100	€ 8.619,17
16	≥ 2326	2326	2,15 x 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 8.851,77
17	Copertura erbacea delle aree a radura (compresa la preparazione del terreno) ⁽⁴⁾					€ 662,75
Boschi permanenti, a scopo ambientale, paesaggistico o protettivo realizzati su terreni non agricoli						
18	1300 - 1599	133	3 x 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 6.142,47
19	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	radice nuda	101 - 150	€ 6.808,97
20	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.275,77
21	1300 - 1599	1333	3 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 7.208,87
22	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	radice nuda	30 - 100	€ 5.861,18
23	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	radice nuda	101 - 150	€ 6.661,18
24	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.021,18
25	1600 - 1889	1600	2,5 x 2,5	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 7.141,18

26	1890 - 2173	189	2,3 x 2,3	radice nuda	30 - 100	€ 6.649,40
<input checked="" type="checkbox"/>	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	radice nuda	101 - 150	€ 7.594,4
28	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 6.838,40
29	1890 - 2173	1890	2,3 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	61 - 100	€ 8.161,40
30	2174 - 232	2174	2 x 2,3	radice nuda	30 - 100	€ 8.516,26
31	2174 - 2325	2174	2 x 2,3	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 8.133,66
32	≥ 2326	2326	2,15 x 2	radice nuda	30 - 100	€ 8.712,92
33	≥ 2326	2326	2,15 x 2	contenitore ⁽²⁾	15 - 60	€ 8.945,52
34	Copertura erbacea delle aree a radura (compresa la preparazione del terreno) ⁽⁴⁾					€ 756,50

⁽¹⁾ I sestri d'impianto indicati sono solo alcune delle combinazioni possibili. Diverse possono essere le combinazioni, in corrispondenza di ogni densità

⁽²⁾ L'impianto si considera realizzato con piante in contenitore se almeno il 90% delle piante messe a dimora sono state fornite in contenitore. Ciò deve essere documentato nel DdT.

⁽³⁾ Gli importi in tabella si intendono onnicomprensivi e al netto delle sole spese generali e delle eventuali spese per il profilo pedologico e l'analisi chimica del terreno (art. 101 e 102, rispettivamente, del prezzario), che devono essere in ogni caso rendicontate con fattura, se richieste a finanziamento, fino al raggiungimento della spesa massima ammissibile di 11.000,00 €/ha.

⁽⁴⁾ Le voci di costo standard che vanno dal n. 1 al n. 16 e dal n. 18 al n. 31 si riferiscono esclusivamente alla superficie impiantata, al netto cioè della superficie di eventuali radure, il cui costo standard (voci n. 17 e 18 rispettivamente) deve essere considerato a parte, per poi essere sommato al costo della superficie effettivamente impiantata.